





che la relativa pregiudiziale doveva intendersi espressa per ognuna delle singole pratiche esaminate nel corso della conferenza di servizi stessa.

Successivamente, con nota del 24 dicembre 2010, lo stesso Ministero ha ribadito il diniego al concerto per l'individuazione delle associazioni in esame per le ragioni di carattere generale esplicitate nella nota richiamata.

La rappresentante del Ministero della Salute ribadisce la posizione già espressa con riserva di inviare una nota in tal senso, che farà parte integrante del presente verbale. Una posizione esplicita consentirà in effetti di semplificare la complessa procedura di predisposizione del decreto - di accoglimento in caso di acquisizione del concerto o di rigetto in caso contrario.

Inoltre, la stessa evidenzia che esiste una decisione del Consiglio Superiore della Sanità relativa ad alcune delle attività professionali tutelate dalle associazioni in esame che può far ritenere sussistente una competenza del Ministero della Salute sulle questioni ad esse relative.

Infine, l'Amministrazione precedente chiede al Ministero della Salute stesso un parere in ordine alla propria competenza ad esprimere il concerto su alcune associazioni per le quali non vi sono chiari elementi attraverso i quali desumere la competenza stessa.

La posizione del Ministro della Salute espressa con nota del 21 novembre 2012, nonché il parere sulla eventuale competenza del medesimo Ministero in ordine a singole associazioni (nota del 5 febbraio 2013) fanno parte integrante del presente verbale con riferimento alle associazioni trattate nella conferenza odierna.

Si passa all'esame delle pratiche inserite nell'ordine del giorno.

#### DOMANDE ESAMINATE



24413 359 5



24413 358 4

## 7. FIS - Federazione Italiana Shiatsu

Atto costitutivo del 24 ottobre 1998 redatto con atto notarile e allegato statuto, modificato, da ultimo, in data 12 giugno 2007.

L'ordinamento a base democratica è desunto dagli artt. 4 e 14-20 dello statuto vigente.

Il fine non di lucro è previsto dall'art. 2 dello statuto medesimo.

La precisa identificazione dell'attività professionale cui l'associazione si riferisce è rinvenibile negli artt. 2 e 3 dello statuto (in merito, a seguito istruttoria CNEL, da nota del Ministero della Salute del 21/04/2010 si evince che l'attività professionale esercitata dalla associazione in esame non "afferisce a professioni sanitarie riconosciute nell'ordinamento italiano") mentre l'identificazione dei titoli professionali e di studi è prevista negli artt. 4, 5, 6 dello statuto nonché nell'art. 6 del regolamento del 2008 nonché da attestazione del presidente relativi ai requisiti di scolarizzazione e professionalità per i soci.

L'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica è desumibile dagli artt. 14 e ss. dello statuto.

E' stato inviato l'elenco dei soci che, al 31.12.2008, sono pari a 776

L'obbligo di una formazione permanente è contemplato nell'art. 15 del regolamento, dall'art. 9 del codice deontologico e dall'art. 6 dello statuto che prevedono un iter formativo triennale, un anno di esercizio della professione ed i superamento di un esame per l'iscrizione alla Federazione.

L'associazione risulta presente in 16 regioni.

Codice Deontologico e Regolamento approvati in data 7 giugno 2008, ove le violazioni al codice deontologico vengono esaminate dal Collegio dei Probiviri (artt. 9 e 10 dello statuto).

A seguito di istruttoria completata dal CNEL la FIS ha trasmesso copia dell'elenco dei soci per gli anni 2005-2007 con relative quote.

Parere POSITIVO del CNEL reso il 20 giugno 2012, inviato con nota del 25 luglio 2012 e pervenuto il 27 luglio 2012.

Si rileva la sussistenza dei requisiti di cui art. 26, comma 4 del d. lgs. n. 206/2007.

Con nota del legale della FIS, è stato evidenziato che lo Shiatsu non sarebbe una pratica sanitaria e che è volto ad assicurare il benessere della persona e non a curare patologie. Tale nota allega sentenze secondo le quali lo Shiatsu studiato e praticato dai professionisti della Federazione, non essendo una pratica sanitaria, non potrebbe integrare una pratica sanitaria abusiva.

Il Ministero della Salute, con nota prot. 5500 del 5 febbraio 2013, non rinvenendo la propria competenza, ha ritenuto di non dover esprimere il concerto con riferimento alla associazione in esame.

La Conferenza esprime parere favorevole all'annotazione nell'elenco.



3667-13.7-25/07/2012-CNEL-SG-F

*Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro***PARERE**

**Vista** la legge 30 dicembre 1986, n. 936 recante "Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro", e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

- **Visto** il Decreto del Ministro della Giustizia del 28 aprile 2008 sui "Requisiti per l'individuazione e l'annotazione degli enti di cui all'art. 26 del decreto legislativo n.206 del 2007" (GU del 26 maggio 2008, n. 122);
- **Premesso** che il CNEL è chiamato ad esprimere, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n.206 del 2007, parere relativo alle associazioni professionali non regolamentate che abbiano presentato istanza al Ministero della Giustizia;
- **Considerato** che le associazioni rappresentative vengono individuate con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per le Politiche europee ed il Ministro competente per materia;
- **Vista** la richiesta di parere trasmessa dal Ministero della Giustizia con nota prot. n. 67987.U del 15 maggio 2009, relativa all'istanza presentata dalla Federazione Italiana Shiatsu - FIS, nonché le successive integrazioni pervenute;

**Visto** il voto unanime della seduta dell'Assemblea del Cnel del 20 giugno 2012;

**Per quanto premesso e rilevato**

Si comunica il parere positivo del Cnel in relazione all'istanza presentata dalla Federazione italiana Shiatsu - FIS.

In attuazione della normativa vigente, il Ministro della Giustizia – con decreto di concerto con il Ministro delle Politiche europee e con il Ministro competente per materia – provvederà ad individuare le associazioni in possesso dei relativi requisiti.

Roma, 12 luglio 2012

Il Presidente  
Prof. Antonio Marzano

8/5/2013

*[Handwritten signature]*

